

Assicurazione: Responsabilità Civile



AVIVA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "RC Rischi Diversi e Aziende Agricole"

Data di aggiornamento: 01.12.2020

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 116.259.667€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 53.746.243€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 133%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 296%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti altresì i danni materiali e diretti causati:

- ✓ dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- ✓ dall'esistenza della mensa aziendale e bar;
- ✓ dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- ✓ dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;
- ✓ dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- ✓ dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- ✓ dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali;
- ✓ dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- ✓ dall'uso dei mezzi meccanici di trasporto e/o di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
- ✓ dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
- ✓ dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- ✓ dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;

- ✓ veicoli di terzi e prestatori di lavoro posteggiati: entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate; nelle aree di proprietà ed uso esclusivo dell'Assicurato a tale scopo riservate; trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- ✓ dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- ✓ dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- ✓ dall'esistenza di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

Per quanto riguarda le **garanzie automaticamente comprese nell'assicurazione**, si precisa quanto segue:

- ✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro: comprende altresì la responsabilità personale dei titolari, familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci dell'Assicurato;
- ✓ Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08: la garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi di legge previsti a suo carico;
- ✓ Committenza veicoli
L'Assicurato è coperto, nella sua qualità di Committente, nell'ambito del massimale per R.C.T., per i danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti qualora la Responsabilità Civile sia riferita a uno o più dei rischi sottoindicati)

- ✓ Animali
È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.
- ✓ Binari – macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere
- ✓ Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio
La garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.
- ✓ Autorimesse – autosili – parcheggi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività", che si intende richiamata.
- ✓ Negozi e depositi commerciali esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute. Per i generi alimentari sono coperti anche i danni da vizio originario del prodotto.
Se l'assicurazione riguarda negozi di lavanderie, tintorie e stirerie la garanzia comprende i danni cagionati alle cose in consegna e/o custodia e detenute a qualsiasi titolo e sulle quali si eseguano le lavorazioni.
- ✓ Insegne e cartelli pubblicitari
- ✓ Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi
L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività", che s'intende richiamata.
L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.
La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.
- ✓ Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

✓ Istituti di trattamenti estetici – istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

✓ Bar, pasticcerie e gelaterie – ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

✓ Farmacie

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

✓ Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti

✓ Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi, e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.

✓ Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

✓ Velocipedi e ciclomotori senza motore

L'Assicurazione copre i danni cagionati da velocipedi e ciclomotori senza motore adibiti a noleggio e vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

✓ Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni: a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse; alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie a protezione delle opere interessate ai lavori.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

| | |
|--|---|
| Aumento franchigia per danni a cose | È possibile applicare all'indennizzo una franchigia di € 2.000,00 relativamente a ogni danno a cose e per tutte le garanzie prestate, salvo eventuali minimi superiori. |
|--|---|

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| | |
|--|--|
| Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività | <p>È possibile estendere la garanzia ai danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e Manutenzione. |
| Proprietà di fabbricati descritti in polizza | È possibile estendere la garanzia ai danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'estensione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione. |
| Danni a mezzi sotto carico o scarico | È possibile estendere la garanzia ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. |
| Interruzione e/o sospensione di attività di terzi | È possibile estendere la copertura ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
| Inquinamento accidentale | È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili. |
| Danni da circolazione nel perimetro aziendale | Nel caso in cui l'Assicurato dichiara di utilizzare carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori, veicoli a motore, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità, è possibile estendere la garanzia ai danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza. |
| Buona Fede | È possibile estendere la garanzia anche al caso di omessa dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante del rischio e al caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, al fine di non pregiudicare il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, inesattezze o incompletezze siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio siano accettabili dall'Impresa di Assicurazione. Il Contraente e/o l'Assicurato avranno l'obbligo di corrispondere all'Impresa di Assicurazione il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio. |

AZIENDE AGRICOLE

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti qualora la Responsabilità Civile sia riferita a uno o più dei rischi sottoindicati)

- ✓ Proprietario conduttore di azienda agricola (conduzione diretta, a colonia parziaria o a mezzadria, con o senza braccianti)
L'assicurazione vale per i rischi inerenti:
- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda;
 - ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse;
 - ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
 - all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere;
 - all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
 - all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di carri da trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, nonchè per il traino;
 - all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
 - all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
 - all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
 - all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;
 - alla responsabilità civile dei mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria o a mezzadria;

- ai fini della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge che prestino la loro opera nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata nel frontespizio della polizza, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile dell'Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.

✓ Affittuario di azienda agricola

- alla conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'Azienda;
- ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere;
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di carri da trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, nonché per il traino;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- alla responsabilità civile dei mezzadri coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziale od a mezzadria;
- ai fini della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge che prestino la loro opera nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata nel frontespizio della polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.

✓ Proprietario non conduttore di azienda agricola (escluso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti alla proprietà di terreni, strade, canali, bacini per raccolta d'acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi; alla manutenzione ordinaria fatta eseguire in economia dall'Assicurato.

✓ Proprietario non conduttore di azienda agricola (compreso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda.


L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| | |
|--|--|
| Stazioni di monta per conto terzi | È possibile estendere la garanzia ai danni derivanti dall'esercizio per conto di terzi di stazioni di monta equina, taurina o suina annesse all'azienda agricola. |
| Stazioni di monta per conto terzi (compresi danni agli animali sottoposti alla monta) | È possibile estendere la garanzia ai danni derivanti dall'esercizio per conto di terzi di stazioni di monta equina, taurina o suina annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta. |
| Danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico | È possibile estendere la garanzia ai danni a mezzi di trasporto e ad animali sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Agriturismo | <p>È possibile estendere la garanzia all'attività di agriturismo svolta dall'Azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalle Leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi gli ospiti. L'Assicurazione vale per i rischi derivanti: dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica, nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospitate anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda; dalla partecipazione da parte degli ospiti alle attività dell'Azienda Agricola; da attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, all'interno dell'Azienda Agricola; dall'attività di equitazione.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per: i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti; i danni a veicoli a motore, natanti, roulotte e tende da campeggio dei clienti.</p> |
| Estensione Furto Agriturismo | <p>È possibile estendere la garanzia ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.</p> <p>La somma massima di garanzia per ogni cliente è pari a € 1.000,00. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.</p> |

| | |
|---|---|
|  Che cosa NON è assicurato? | |
| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

| | |
|---|--|
|  Ci sono limiti di copertura? | |
| Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni. | |
| RISCHI DIVERSI | |
| Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali (sempre operanti qualora la Responsabilità Civile sia riferita a uno o più dei rischi indicati): | |
| L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; ! a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ! relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali; ! cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure", intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività progettazione; ! cagionati a terzi e riferiti a perdite e/o pregiudizi economici secondo i termini riportati nelle esclusioni di cui al punto j) anche in conseguenza di attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di concezione, realizzazione, progettazione e/o produzione di software, firmware; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; ! derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; ! di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; ! provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività; ! ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; ! alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; ! a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; ! cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; | |
| L'Assicurazione R.C.T./ R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro), non comprende i danni: | |

- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- ! derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- ! derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- ! conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- ! derivanti da amianto o Chrysotile;
- ! derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ! provocati da diacetile (Diacetyl);
- ! derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
- ! derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).

Di seguito di riportano limiti, scoperti e franchigie relative a tutte le garanzie previste, sempre operanti e aggiuntive eventualmente richiamate.

Si precisa che il Contraente può pattuire, in fase di emissione e/o in corso di contratto, diverse formulazioni, che prevarranno su quanto qui indicato.

| Garanzie | Franchigie/Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
|--|--|--|---|
| R.C.O. | Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6% | Nel limite del massimale dedicato. | - |
| Veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento | € 200,00 | € 25.000,00 | Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere |
| Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 | 10% minimo € 500,00 | - | - |
| Danni a cose | € 200,00 | - | Sono esclusi: i danni ad animali sottoposti a monta; i danni alle coltivazioni e quelli da contagio; i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. |
| Animali | Limitatamente ai cani € 200,00 | - | - |
| Binari – macchine operatrici – mezzi meccanici in genere | - | - | Sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale |
| Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio | € 250,00 | - | Sono esclusi i danni da furto e incendio. |
| Autorimesse – autosili – parcheggi | - | - | Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante |
| Negozi e depositi commerciali esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini | € 200,00 | Limitatamente ai danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro | - |
| Insegne e cartelli pubblicitari | - | - | Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli. |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---|
| Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi | - | - | Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e nights clubs. |
| Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili | - | - | Sono esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. |
| Istituti di trattamenti estetici – istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure | - | - | Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine. |
| Bar, pasticcerie e gelaterie – ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini | - | - | Sono esclusi sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi |
| Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori | - | - | Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune. Limitatamente agli oratori e ricercatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. |
| Associazioni, società e scuole sportive | - | - | Sono esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. |
| Stabilimenti balneari | - | - | Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi. |
| Velocipedi e ciclomotori senza motore | € 200,00 | - | - |
| Lavori presso terzi | 10% minimo € 500,00 | € 100.000,00 per sinistro e per anno | Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione. |

GARANZIE AGGIUNTIVE (Valide solo de espressamente richiamate in polizza)

| Garanzie | Franchigie/Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/ Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
|---|---|--|---|
| Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività | Limitatamente ai danni derivanti da: spargimento di acqua o da rigurgito/ occlusione/ trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; incendio del fabbricato; dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante: € 500,00 | € 200.000,00 | Sono esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni. L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da: umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe; proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro; attrezzature ed impianti sportivi; giochi gonfiabili. |
| Proprietà di fabbricati descritti in polizza | Limitatamente ai danni derivanti da: spargimento di acqua o da rigurgito/ occlusione/ trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; incendio del fabbricato; dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante: € 500,00 | € 200.000,00 | Sono esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni. L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da: umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe; proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro; attrezzature ed impianti sportivi; giochi gonfiabili. |
| Danni a mezzi sotto carico o scarico. | € 200,00 per ogni mezzo | - | Limitatamente ai natanti, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso. |
| Interruzione e/o sospensione di attività di terzi | 10% minimo € 2.500,00 | € 100.000,00 per anno assicurativo | - |

| | | | |
|---|---------------------|--------------|---|
| Inquinamento accidentale | 10% minimo € 500,00 | € 100.000,00 | Sono escluse le conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili. Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o le persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni. |
| Danni da circolazione nel perimetro aziendale | 10% minimo € 500,00 | € 100.000,00 | La garanzia non opera: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; per i danni subiti da terzi trasportati |

AZIENDE AGRICOLE

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali (sempre operanti qualora la Responsabilità Civile sia riferita a uno o più dei rischi indicati):

l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! a mezzi di trasporto ed animali sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- ! alle colture, alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi provocati dall'impiego di macchine agricole;
- ! provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- ! alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- ! cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ! derivanti da smercio di prodotti;

rischi esclusi dall'assicurazione o assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva;


- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;


inoltre, per entrambe le garanzie R.C.T. ed R.C.O., non sono compresi i danni:

- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- ! derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- ! derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- ! conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- ! derivanti da amianto o Chrysotile;
- ! derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ! provocati da diacetile (Diacetyl);
- ! derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
- ! derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);
- ! di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ! a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- ! cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure", intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività progettazione.


| <p>Di seguito di riportano limiti, scoperti e franchigie relative a tutte le garanzie previste, sempre operanti e aggiuntive eventualmente richiamate. Si precisa che il Contraente può pattuire, in fase di emissione e/o in corso di contratto, diverse formulazioni, che prevarranno su quanto qui indicato.</p> | | | |
|---|---|--|---|
| Garanzie | Franchigie/Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
| R.C.O. | Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6% | - | - |
| Veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento | € 200,00 | € 25.000,00 | Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere |
| Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 | 10% minimo € 500,00 | - | - |
| Danni a cose | Limitatamente € 200,00 | - | Sono esclusi: i danni ad animali sottoposti a monta; i danni alle coltivazioni e quelli da contagio; i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. |
| Proprietario conduttore di azienda agricola | Limitatamente ai danni derivanti da: spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture: € 200,00 | - | Sono esclusi i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio, ed in genere insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. |
| Affittuario di azienda agricola | € 200,00 | - | - |
| Franchigie e scoperti operanti per proprietario conduttore o affittuario di azienda agricola | Danno a cose prodotto da presidi ausiliari: 20% minimo € 200,00; | - | - |
| | Danno a terreni e colture provocate da animali: € 200,00; | | |
| | Danno a cose ed a persone provocato da cani: € 200,00 | | |
| Proprietario non conduttore di azienda agricola (compreso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati) | Limitatamente ai danni derivanti da: spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture: € 200,00 | - | Sono esclusi i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio, ed in genere insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. |
| GARANZIE AGGIUNTIVE (Valide solo de espressamente richiamate in polizza) | | | |
| Garanzie | Franchigie/Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/ Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
| Stazioni di monta per conto terzi (compresi danni agli animali sottoposti alla monta) | € 200,00 | | |


| | | | |
|--|----------|--|--|
| Danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico o scarico | € 200,00 | | Sono esclusi i danni alle cose sugli stessi trasportate; i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. |
| Estensione furto agriturismo | € 100,00 | € 1.000,00 per sinistro per cliente/nucleo familiare | Sono esclusi i danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi. |
| RIVALSA | | | |
| Relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile. | | | |


|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|--|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue. Denuncia di sinistro La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it . |
| | Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto |
| | Gestione da parte di altre imprese: Non previsto. |
| | Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. |
| Obblighi dell'impresa | L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno. |


|  Quando e come devo pagare? | |
|---|---|
| Premio | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: per la determinazione dell'aliquota d'imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che i beni assicurati sono impiegati nell'attività da lui svolta nei limiti degli artt. 22 e 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 e, in particolare, che gli immobili esistenti sul fondo agricolo sono utilizzati nei limiti dell'art. 39 dello stesso D.P.R. 597. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (Retribuzione/Fatturato), entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa di Assicurazione i dati necessari. Ove il contratto non sia soggetto a regolazione del premio i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). Qualora l'assicurazione riguardi esclusivamente la Responsabilità Civile della proprietà di fabbricati, l'indice applicato al contratto deve intendersi quello del «costo di costruzione di un fabbricato residenziale». |

| | |
|-----------------|--|
| | L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione. |
| Rimborso | Nel caso di recesso l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: in caso di contratto di durata poliennale, a fronte della quale il Contraente ha ottenuto una riduzione di premio, se la durata contrattuale supera i 5 anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata, senza oneri, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. |
| Sospensione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
| Risoluzione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
|--|--|
| Il prodotto è rivolto alle imprese agricole interessate a tutelare il patrimonio dell'azienda da uno o più dei seguenti rischi: richiesta di risarcimento per danni verificatisi nell'ambito della propria attività e involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere e/o richieste di risarcimento da parte dei prestatori di lavoro per infortuni, occorsi nell'ambito attività dichiarata. | |

|  Quali costi devo sostenere? | |
|--|--|
| Costi di intermediazione | la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 21% sul premio imponibile – al netto delle imposte. |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|--|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'IVASS | <p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> |
| <p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> | |
| Mediazione | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.oiustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Non previsti.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.